



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), è adottato in applicazione alle disposizioni dell' articolo 13 della Legge 27/12/02 n. 289.
2. Con il presente atto, il Comune di Grottazzolina intende introdurre norme che consentano ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo ente.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione alla definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di definizione agevolata, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3, tutte le persone fisiche e giuridiche soggetti passivi delle obbligazioni tributarie relative all'imposta comunale sugli immobili.

Art. 3 - Tributi, violazioni e periodi di imposta definibili

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle violazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
2. Possono essere definite le seguenti violazioni:
 - Omessa denuncia;
 - Infedele, incompleta o inesatta denuncia;
 - Omesso o parziale versamento del tributo.
3. Sono ammesse alla definizione agevolata le violazioni relative ai periodi di imposta: 2006, 2007, 2008, 2009;
4. Sono ammesse alla definizione agevolata le posizioni contributive per le quali pende giudizio di ogni ordine e grado alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 – Casi di esclusione dalla definizione

1. Le disposizioni sulla definizione automatica dei rapporti tributari previste dal presente regolamento non si applicano quando sia già stato notificato un avviso di liquidazione o di accertamento.
2. Non è consentito produrre istanza di definizione agevolata per tributi e per vizi diversi da quelli indicati nel precedente art. 3.
3. Sono escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Art. 5 - Modalità di calcolo delle somme dovute

1. Le somme dovute a titolo I.C.I. per ogni periodo di imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - l'imposta è interamente dovuta;
 - le sanzioni non sono dovute;
 - gli interessi sono dovuti e calcolati al tasso legale di riferimento.



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Art. 6 - Presentazione delle domande

1. Per beneficiare della definizione agevolata, gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'ufficio protocollo del comune.
2. E' ammessa la possibilità di richiedere la definizione agevolata con la stessa istanza per più periodi di imposta e per più violazioni.
3. Le domande dovranno essere presentate entro il **31 OTTOBRE 2010**.
4. Per le domande presentate tramite raccomandata A/R farà fede il timbro postale di spedizione.
5. Alla domanda deve essere allegata:
 - documentazione idonea a comprovare la presenza dei requisiti per la definizione agevolata;
 - attestazione di avvenuto pagamento del tributo evaso da versare su :
 - a) c/c postale N. 88687470 intestato a EQUITALIA MARCHE UNO SpA Grottazzolina AP - ICI, causale "Definizione agevolata ex art.13 Legge n.289/02 per I.C.I."
 - b) modello F24.
6. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato.
7. E' facoltà del servizio tributi richiedere l'integrazione dei documenti qualora necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva.
8. La mancata collaborazione da parte del contribuente, nei termini richiesti, comporta la decadenza dai benefici della presente definizione agevolata.

Art. 7 Rigetto delle istanze

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione delle domande di definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili al Comune, è il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 9 - Esclusione dal rimborso

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati derivanti da accertamenti e/o ravvedimenti operosi definiti.
2. La definizione agevolata dell'I.C.I., limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione dei tributi stessi risultanti dalla dichiarazione, costituendo elemento preclusivo per la fruizione, da parte del contribuente, di deduzioni o agevolazioni previste dalla normativa vigente o per l'applicabilità di esclusioni in relazione a situazioni particolari.



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Art. 10 - Pubblicità ed informazione

1. L'Ufficio tributi adoterà ogni utile iniziativa per garantire la più ampia informazione e diffusione del presente regolamento e della relativa modulistica, anche mediante la pubblicazione degli atti sul sito ufficiale del comune all'indirizzo: www.comune.grottazzolina.ap.it

Art. 11 - Norme finali

1. La presentazione della domanda di definizione agevolata regolarizza quanto dichiarato ma non esclude l'esercizio di ulteriori attività accertative entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della Legge 28/12/2001 n. 448, entra in vigore dal 1° gennaio 2010.



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 17 in data 29/04/2010;
- 2) E' entrato in vigore il 01/01/2010 (cfr. art. 11 co. 3 del regolamento).

Grottazzolina, lì 03/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tria Angela Bernardetta